



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2736/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2701/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Stanislao Chimenti - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2701/TFNSVE/2025-2026, 2701 - Ricorso proposto dalla società S.S.D. Giulianova Calcio 1924 A.R.L (953750) contro la società A.S.D. VARANO CALCIO (74848) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai calciatori DI VIRGILIO LUCA (6974182), GRAZIANI TOMMASO (2145359), MARANELLA DOMENICO (5905299), RUGGIERI PIERPAOLO (6528641), SCIANITTI ANDREA (5508655), TEMPERA MATTEO (7037127)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 192,00 (centonovantadue/00) per il calciatore Di Virgilio Luca, in euro 69,00 (sessantanove/00) per il calciatore Graziani Tommaso, in euro 80,00 (ottanta/00) per il calciatore Maranella Domenico, in euro



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

40,00 (quaranta/00) per il calciatore Ruggeri Pierpaolo, in euro 115,00 (centoquindici/00) per il calciatore Scianitti Andrea ed in euro 180,00 (centoottanta/00) per il calciatore Tempera Matteo, e così complessivamente euro 676,00 (seicentoseventantasei/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza tenutasi in videoconferenza l'11 maggio 2026 il Tribunale ha ordinato alla Società ricorrente di depositare entro il termine del 20 maggio 2026 la prova dell'avvenuta consegna della pec di invio del ricorso introduttivo alla controparte, adempimento questo che è stato onorato con il deposito in data 15 maggio 2026 della pec di consegna dell'atto introduttivo del giudizio.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 676,00 (seicentoseventantasei/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Giuseppe Lepore

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai